

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO  
PARTE GENERALE**

**per l'affidamento delle attività di manutenzione del Centro di Preparazione  
Olimpica "Matteo Pellicone" F.I.J.L.K.A.M.**

**CIG 9851703A7E**

**SOMMARIO**

Articolo 1 – Premesse.....	3
Articolo 2 – Oggetto dell'appalto .....	3
Articolo 3 – Importo a base di gara.....	3
Articolo 4 – Tipologie degli interventi e modalità di lavoro.....	5
Articolo 5 – Organizzazione del lavoro e personale impegnato.....	6
Articolo 6 – Procedure di acquisto dei materiali e delle forniture straordinarie .....	7
Articolo 7 – Luogo di espletamento del servizio .....	8
Articolo 8 – Durata del contratto.....	8
Articolo 9 – Modalità di pagamento del corrispettivo .....	8
Articolo 10 – Inadempienze dell'Esecutore .....	9
Articolo 11 – Risoluzione del contratto.....	10
Articolo 12 – Disposizioni specifiche relative all'appalto .....	12
Articolo 13 – Criteri di sostenibilità ambientale .....	12
Articolo 14 – Subappalto .....	13
Articolo 15 – Direzione dei lavori .....	13
Articolo 16 – Modalità di controllo dell'esecuzione del contratto .....	14
Articolo 17 – Penali .....	14
Articolo 18 – Misure per la tutela della sicurezza .....	15
Articolo 19 – Avvio dell'esecuzione del contratto .....	18
Articolo 20 – Cartello e segnaletica di cantiere .....	19
Articolo 21 – Sospensioni ordinate dal Direttore dell'esecuzione.....	19
Articolo 22 – Certificato di ultimazione degli interventi di manutenzione.....	20
Articolo 23 – Anticipazione del prezzo .....	20

Articolo 24 – Garanzia definitiva .....	21
Articolo 25 – Garanzia per distruzione totale o parziale delle opere.....	23
Articolo 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari .....	23
Articolo 27 – Conformità normativa delle garanzie e polizze assicurative .....	25
Articolo 28 – Riduzione delle garanzie.....	25
Articolo 29 – Certificato di ultimazione dei lavori.....	27
Articolo 30 – Oneri e obblighi dell’Esecutore .....	27
Articolo 31 – Applicazione dei contratti collettivi.....	31
Articolo 32 – Definizione delle controversie .....	33
Articolo 33 – Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali.....	33
Articolo 34 - Disciplina antimafia .....	33
Articolo 35 - Trattamento dei dati personali .....	34
Articolo 36 - Clausole di riservatezza .....	34
Articolo 37 – Personale Impiegato.....	35
Articolo 38 - Stipula del contratto ed oneri contrattuali.....	35
Articolo 39 – Revisione e adeguamento prezzi .....	35

### Articolo 1 – Premesse

Il presente Capitolato speciale d'appalto unitamente all'allegato Capitolato speciale – Parte tecnica per l'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria previste dalla Federazione FIJLKAM per il Centro di Preparazione Olimpica “Matteo Pellicone”, definisce le prescrizioni delle clausole generali per la regolamentazione dell'affidamento in oggetto.

### Articolo 2 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto la realizzazione di tutti i lavori, le somministrazioni e le forniture necessarie allo svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, dettagliatamente indicate nell'Allegato Capitolato tecnico e relative al Centro di Preparazione Olimpica “Matteo Pellicone” della Federazione FIJLKAM.

La distribuzione relativa alle categorie di lavorazioni da realizzare in relazione a quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 43 del DPR n.207/2010 e s.m.i., risulta riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	IMPORTI	PERCENTUALE	CATEGORIA SOA
Impianti tecnologici	240.000,00 €	60%	OG11 cl
Opere edili	160.000,00 €	40%	OG1 cl
TOTALE inclusi i costi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze	400.000,00 €	100%	

### Articolo 3 – Importo a base di gara

L'ammontare a base di gara per l'affidamento della predetta manutenzione, per la durata contrattuale fissata in 24 (ventiquattro mesi) prevista all'art. 8, viene stimato in € 400.000,00, al netto dell'IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e comprensivo dei costi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze. Di cui:

- **€ 119.775,00+IVA annui**, per la manutenzione ordinaria;
- **€ 79.850,00+IVA annui**, per la manutenzione straordinaria, attivabili su richiesta della Federazione; tale importo rappresenta l'importo massimo di spesa

contrattuale, non impegnativo e vincolante per la FIJLKAM, che non assume, pertanto, alcun obbligo in ordine al raggiungimento dell'importo massimo di spesa, che rappresenta un importo stimato e, dunque, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs.n.50/2016.

L'importo dei costi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze stimato in **€ 750,00**, per tutta la durata dell'appalto, è complessivo per entrambe le tipologie di intervento. Detto importo non è assoggettato a ribasso di gara.

Il valore massimo stimato comprende i costi della manodopera che la Stazione Appaltante ha stimato in € 160.000,00, pari al 40% dell'importo complessivo per i primi due anni di contratto.

Sulla base delle attività da svolgere e degli importi complessivi previsti l'offerta dovrà riportare:

- 1) la percentuale di ribasso sarà unica e applicata sia sul canone sia sui prezzi della manutenzione straordinaria definiti dal computo metrico estimativo riferito al Prezzario Regionale vigente aggiornato.

I costi orari della manodopera, inclusi nell'importo dei lavori di manutenzione straordinaria, dovranno risultare, dopo l'applicazione del ribasso d'asta, almeno pari a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali e saranno applicati anche alle eventuali attività che si dovessero realizzare in aggiunta a quelle previste dal contratto.

Nell'offerta presentata, per ogni intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, è essere incluso ogni onere della sicurezza di cui al d.lgs. 81/2008 comprese le eventuali opere provvisorie rese necessarie per garantire tutte le condizioni di sicurezza previste in materia dal decreto legislativo richiamato; è compresa anche la presentazione dei documenti relativi posti a carico dell'Esecutore.

#### **Articolo 4 – Tipologie degli interventi e modalità di lavoro**

Le procedure previste per lo svolgimento dei lavori richiesti sono indicate nel seguente elenco:

**1) interventi programmati di manutenzione ordinaria (€ 119.775,00+IVA annui)**

per la manutenzione ordinaria con riconoscimento del canone fisso – identificati nel Piano di Manutenzione con la relativa programmazione e ulteriori interventi attivabili a richiesta di manutenzione, da parametrare sul budget ore residuo della manutenzione ordinaria specificate all'articolo 5 e secondo prescrizioni dirette del Direttore dei lavori; la ditta di manutenzione si impegna inoltre ad effettuare una verifica manutentiva settimanale delle stanze foresterie di proprietà del Committente, con l'obiettivo di garantire che tutte le stanze siano sempre in perfetto stato, prevenire eventuali guasti o problemi, ridurre il rischio di incidenti e aumentare la soddisfazione degli ospiti. La ditta di manutenzione dovrà utilizzare una check list degli interventi da eseguire, fornita dal Committente, che elenca tutti i punti da verificare e gli interventi da eseguire per ogni punto. La ditta di manutenzione sarà responsabile della verifica manutentiva e della compilazione della check list, nonché della riparazione o sostituzione degli elementi che non funzionano. Alla fine di ogni settimana, la ditta di manutenzione dovrà fornire al Committente un report dettagliato che elenchi gli interventi effettuati e quelli da effettuare, comprensivo di eventuali problematiche riscontrate e degli interventi necessari per risolverle. La comunicazione tra la ditta di manutenzione e il Committente dovrà avvenire tramite una email o un sistema di messaggistica interna, secondo le indicazioni del Responsabile del Centro Olimpico, per garantire una trasmissione rapida ed efficace del report settimanale;

**2) interventi manutenzione straordinaria (€ 79.850,00+IVA annui),** attivabili su richiesta, secondo prescrizioni dirette del Responsabile del procedimento;

La Federazione FIJLKAM si riserva la facoltà di affidare alla stessa ditta o a ditte terze specializzate specifici interventi di manutenzione che verranno realizzate con altre modalità rispetto ai punti sopra riportati. Qualora gli interventi di manutenzione extra

contratto venissero affidati alla ditta aggiudicataria del presente appalto, verrà applicata la stessa percentuale di ribasso oppure la valorizzazione del costo della manodopera oltre ai materiali con fornitura della FIJLKAM.

### **Articolo 5 – Organizzazione del lavoro e personale impegnato**

Per lo svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria nel Centro di Preparazione Olimpica sono richieste le seguenti risorse:

- **una risorsa specializzata:** edile e/o un impiantista in base al planning manutentivo – impegnate continuativamente sul CPO (assicurando la presenza sempre operativa dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 16:00) – qualora si rendesse necessario effettuare interventi specialistici per i quali la risorsa presente non sia abilitata quest'ultima dovrà attivare tempestivamente i tecnici necessari il cui costo deve essere compreso nel prezzo offerto;
- la **seconda risorsa:**
  - presente durante gli eventi sabato e domenica assicurando la presenza per tutta la durata dell'evento (con orario di inizio e fine degli eventi che sarà comunicato di volta in volta dalla Segreteria del Centro Olimpico) e
  - presente 3 giornate dal lunedì al venerdì (con un monte ore giornaliero di 8 ore / giorno, comunque in fascia oraria dalle 7:00 alle 18:00) da pianificare in base ai turni e manutenzioni programmate.

Qualora si rendesse necessario effettuare interventi specialistici per i quali la risorsa presente non sia abilitata quest'ultima dovrà attivare tempestivamente i tecnici necessari il cui costo deve essere compreso nel prezzo offerto;

- **un terzo responsabile**, specificamente abilitato dall'Esecutore, per il controllo e il coordinamento delle attività richieste che dovranno essere svolti in presenza presso il Centro di Preparazione Olimpica almeno una volta a settimana per sopralluoghi e riunioni di coordinamento e con reperibilità telefonica per gli altri giorni.

Tutte le risorse indicate dovranno avere una conoscenza adeguata del Centro di

Preparazione Olimpica in oggetto e delle caratteristiche delle parti su cui saranno eseguiti gli interventi di manutenzione richiesti dal presente appalto.

**L'individuazione degli orari e le modalità di turnazione delle due risorse** saranno definite, nel dettaglio, successivamente fermo restando l'obiettivo di avere **sempre la presenza garantita** nel CPO di **un manutentore** (anche durante gli eventi) che potrà comunque svolgere le attività manutentive programmate ed in caso di richiesta di intervento specifico, sarà sempre disponibile sul posto per intervenire tempestivamente, **anche nei giorni degli eventi**.

Si richiede che nell'offerta siano indicati i costi di chiamate extra effettuate fuori orario (esempio in tardo pomeriggio/notte) con intervento previsto entro **un'ora – tre ore – cinque ore dalla chiamata**.

In ogni caso l'Esecutore si impegna a garantire la presenza di personale in possesso di tutte le competenze specialistiche necessarie e richieste per le attività previste per interventi in autonomia da eseguire nel CPO, afferenti sia ai lavori di manutenzione generali che impiantistici. Il possesso dei requisiti indicati costituisce obbligazione primaria per l'Esecutore pena la risoluzione del contratto.

Considerato che gli interventi più frequenti interesseranno gli impianti elettrici, idraulici e termoidraulici, l'Esecutore potrebbe dover intervenire, in emergenza, sugli impianti antincendio e meccanici, oltre tutti quelli afferenti ai servizi accessori.

#### **Articolo 6 – Procedure di acquisto dei materiali e delle forniture straordinarie**

L'acquisto dei materiali e forniture da parte della Ditta aggiudicataria dovrà essere effettuato esclusivamente in conformità con una delle due procedure riportate di seguito:

- acquisto materiali e forniture, a carico della Federazione, presso un fornitore accreditato dalla FIJLKAM, previa autorizzazione del Direttore dell'esecuzione. La Federazione comunicherà alla Ditta aggiudicataria l'elenco dei fornitori accreditati presso i quali ritirare il materiale acquistato; il ritiro e trasporto del materiale sarà a carico della Ditta aggiudicataria, incluso nell'offerta.

- qualora non reperibili nelle modalità indicate al punto precedente, i materiali e le forniture potranno essere acquistati presso altri fornitori. In questi casi, la Ditta aggiudicataria sarà tenuta ad acquisire preventivo di spesa dal fornitore e sottoporlo ad approvazione preventiva al Direttore dell'esecuzione. Tali spese dovranno essere rendicontate alla Federazione tramite presentazione di regolare giustificativo di spesa.

Qualora si rendesse necessaria la redazione di Nuovi prezzi per l'acquisto di forniture non identificate dai Prezzari di contratto, ai nuovi prezzi resi necessari e definiti sulla base dell'analisi prezzi dovrà essere applicato un ribasso analogo a quello presentato in sede di offerta.

#### **Articolo 7 – Luogo di espletamento del servizio**

I lavori di manutenzione in oggetto vengono espletati presso Centro di Preparazione Olimpica "Matteo Pellicone" sito in via dei Sandolini, 79 - 00122 Lido di Ostia (Roma).

#### **Articolo 8 – Durata del contratto**

L'affidamento dei lavori indicati ha la durata di anni due, eventualmente rinnovabili di altri due, e decorre dalla data del verbale di consegna dei lavori.

L'esercizio della facoltà di rinnovo sarà comunicato dalla FIJLKAM all'appaltatore, mediante posta elettronica certificata, almeno 2 mesi prima della scadenza del contratto originario

Nel caso in cui al termine del contratto la Federazione FIJLKAM non fosse riuscita a completare la procedura per il nuovo affidamento, **l'Esecutore è tenuto a garantire lo svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la piena funzionalità** di tutti gli edifici e aree esterne oggetto degli interventi previsti alle condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo strettamente necessario a completare la procedura.

#### **Articolo 9 – Modalità di pagamento del corrispettivo**

Il corrispettivo offerto in sede di gara dovrà intendersi comprensivo anche di ogni costo



ed onere fiscale per l'effettuazione dei lavori richiesti durante l'intero periodo contrattuale.

Per quanto riguarda il canone fisso per manutenzione ordinaria, il pagamento del corrispettivo avverrà su presentazione di regolari fatture e previo accertamento della regolarità contributiva dell'aggiudicataria mediante acquisizione del DURC online, in rate mensili di uguale importo, con accredito mediante bonifico bancario.

Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie attivabili a richiesta, il pagamento avverrà dietro presentazione di regolari fatture specifiche per ogni intervento con allegato il rapporto di intervento, con dettaglio delle voci di intervento e gli eventuali giustificativi di spesa per le forniture, approvato dal Direttore dell'Esecuzione.

Con tale pagamento l'Esecutore si intende compensato di qualsiasi sua spettanza a carico della Federazione FIJLKAM per la manutenzione di cui trattasi, senza alcun diritto a nuovi e maggiori compensi ritenendosi assolto ogni adempimento in materia da parte della Federazione FIJLKAM a fronte della manutenzione autorizzata ed effettivamente svolta.

Gli eventuali ritardi nei pagamenti non danno diritto all'Esecutore di richiedere lo scioglimento del contratto.

Qualora la verifica di conformità contributiva di cui sopra abbia dato esito negativo, la Federazione FIJLKAM procederà alla sospensione del pagamento del corrispettivo che sarà effettuato ad avvenuta regolarizzazione, comprovata da acquisizione di nuovo DURC online. In difetto la Federazione FIJLKAM procederà all'effettuazione degli oneri contributivi non versati detraendo gli importi relativi dai pagamenti dovuti dall'Esecutore. L'Esecutore non potrà opporre eccezione alcuna, per detta eventuale sospensione o per il versamento in detrazione effettuato dalla Federazione FIJLKAM, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi. L'Esecutore si impegna a notificare tempestivamente le variazioni che si verificassero nelle modalità di pagamento.

### **Articolo 10 – Inadempienze dell'Esecutore**

Nel caso in cui Federazione FIJLKAM accerti che il livello della manutenzione di che

trattasi non risponda alle prescrizioni del presente Capitolato d'appalto generale e dell'allegato Capitolato tecnico, richiederà all'Esecutore, a mezzo Posta Certificata (PEC), l'immediata esecuzione di un nuovo intervento per adeguare le specifiche lavorazioni effettuate e il livello manutentivo conseguito a quanto contrattualmente definito. Tale modifica o integrazione dovrà essere effettuata **nel termine di 7 giorni** dalla presentazione della richiesta da parte del Direttore dell'esecuzione, e non darà luogo ad alcun compenso aggiuntivo, in quanto prestata a titolo di compensazione di lavori non conformi di manutenzione.

La Federazione FIJLKAM, verificata la permanenza dell'irregolarità anche dopo la riparazione potrà, in relazione all'entità del difetto, procedere alla risoluzione del contratto.

Tutte le fattispecie di ritardi nello svolgimento della manutenzione sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del Direttore dell'esecuzione.

#### **Articolo 11 – Risoluzione del contratto**

La Federazione FIJLKAM **può risolvere** il contratto durante il suo periodo di efficacia, ai sensi dell'articolo 108, comma 1 del d.lgs. 50/2016 nei seguenti casi:

- a)** il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto;
- b)** sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori;
- c)** l'Esecutore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1 del d.lgs. 50/2016, sia per quanto riguarda i settori ordinari sia per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1 del d.lgs. 50/2016;

**d)** l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE.

La Federazione FIJLKAM **può**, inoltre, risolvere il contratto nell'ipotesi del mancato rispetto del Codice Etico ai sensi dell'art.36.

La Federazione FIJLKAM **deve risolvere** il contratto durante il suo periodo di efficacia, ai sensi dell'articolo 108, comma 2 del d.lgs. 50/2016 qualora:

**a)** nei confronti dell'Esecutore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

**b)** nei confronti dell'Esecutore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016.

Nel caso il Direttore dell'esecuzione accerti un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Esecutore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni e sulla base della documentazione predisposta in merito ai fatti, formulerà la contestazione degli addebiti all'Esecutore; quest'ultimo dovrà, **entro un termine non inferiore a quindici giorni** presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. **Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni**, ovvero scaduto il termine senza che l'Esecutore abbia risposto, la Federazione FIJLKAM su proposta del Responsabile del procedimento **dichiara risolto il contratto**.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Esecutore ha **diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori o forniture regolarmente eseguiti**, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Sono dovuti dall'Esecutore anche i danni eventualmente subiti dalla Federazione FIJLKAM in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Federazione FIJLKAM può trattenerne

qualunque somma maturata a credito dell'Esecutore in ragione degli interventi eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

### **Articolo 12 – Disposizioni specifiche relative all'appalto**

La sottoscrizione del contratto da parte dell'Esecutore equivale a **dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione** anche dei suoi allegati, delle leggi specifiche, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori e forniture pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Con la presentazione dell'offerta, l'Esecutore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti ed elaborati progettuali e della documentazione relativa, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi o degli edifici interessati, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che, come da apposito verbale sottoscritto dal RUP, consentono l'immediata esecuzione di tutte le attività e lavorazioni previste.

### **Articolo 13 – Criteri di sostenibilità ambientale**

Gli interventi in oggetto sono soggetti ai criteri ambientali minimi (CAM), in vigore ai sensi dell'art. 34, del Codice, e ai sensi del Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022 "Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi" pubblicato sulla GU n. 183 del 06/08/2022.

In applicazione della normativa citata l'Esecutore dovrà porre in essere, nella realizzazione degli interventi previsti, tutti gli accorgimenti necessari a garantire l'osservanza delle norme citate e l'efficacia delle misure preventive adottate in cantiere in tutte le fasi di lavoro.

#### **Articolo 14 – Subappalto**

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. come integrate dall'articolo 49 del d.l. 77/2021 convertito dalla legge 108/2021.

A pena di nullità il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.

L'Esecutore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Federazione FIJLKAM per l'esecuzione degli interventi oggetto di subappalto, sollevando la Federazione FIJLKAM da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione degli interventi subappaltati.

Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 105, comma 13 del d.lgs. 50/2016, la **Federazione FIJLKAM corrisponde direttamente al sub-Esecutore**, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a)** quando il sub-Esecutore o il cottimista è una micro-impresa o piccola impresa;
- b)** in caso di inadempimento da parte dell'Esecutore;
- c)** su richiesta del sub-Esecutore e se la natura del contratto lo consente.

#### **Articolo 15 – Direzione dei lavori**

La Federazione FIJLKAM, prima dello svolgimento della gara, provvederà alla nomina del Direttore dei lavori che provvederà al controllo tecnico e contabilizzazione dell'eseguito in conformità alle disposizioni di legge vigenti e ai sensi di quanto prescritto negli atti che regolano il presente affidamento.

Il Direttore dei lavori, nominato dalla Stazione appaltante è l'Ing. Flavio Cherubini.

L'esecutore dei lavori provvederà, prima della consegna delle aree di svolgimento delle attività, alla nomina di un Direttore tecnico responsabile dell'esecuzione dei lavori e

incaricato di garantire il necessario coordinamento con il Direttore dei lavori nominato dalla Stazione appaltante.

#### **Articolo 16 – Modalità di controllo dell'esecuzione del contratto**

Durante lo svolgimento dei lavori di manutenzione il Direttore tecnico dell'Esecutore avrà l'onere di redigere dei rapporti giornalieri con la descrizione sintetica delle attività svolte, in coerenza con quanto previsto dal Piano di manutenzione, segnalando le eventuali situazioni di criticità.

Tali rapporti dovranno essere trasmessi al Direttore dell'esecuzione per una opportuna valutazione da eseguire anche in contraddittorio rispetto alle attività effettivamente eseguite.

Qualora, nel corso dell'attività di monitoraggio e compilazione dei rapporti, il Direttore tecnico **dovesse rilevare delle problematiche relative a quanto disposto dal Piano di manutenzione**, dovrà tempestivamente informare il Direttore dell'esecuzione in merito alla necessità di integrare o modificare lo stesso Piano di manutenzione.

#### **Articolo 17 – Penali**

Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale **pari all'1 per mille** dell'ammontare netto dell'importo contrattuale.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

- a)** nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla direzione dei lavori per la consegna degli stessi;
- b)** nella fase di inizio dei lavori, per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'esecutore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dal presente capitolato ai fini dell'avvio dei lavori;
- c)** nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla direzione dei lavori;

**d)** nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale irrogata è disapplicata se l'esecutore, in seguito al successivo andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel cronoprogramma contrattuale.

Il calcolo della penale viene effettuato sulla base dell'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale per i mancati lavori di ripristino è applicata al solo importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte del Direttore dei lavori immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la conseguente quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni **le penali sono applicate in sede di conto finale** ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio/certificato di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 113-bis, comma 4 del d.lgs. 50/2016 l'importo complessivo della penale definita dal presente articolo non può superare il 10% (dieci per cento) dell'ammontare netto contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 108, comma 3 del d.lgs. 50/2016 in materia di risoluzione del contratto.

L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

### **Articolo 18 – Misure per la tutela della sicurezza**

**Prima della data fissata per l'avvio dei lavori di manutenzione** previsti dal presente capitolato l'Esecutore dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti ai sensi di quanto disposto dal Titolo I, Capo III, Sezione I del d.lgs. 81/2008 con particolare riferimento all'articolo 26 dello stesso decreto dove sono riportati i contenuti principali come indicativamente descritti nel seguente elenco:

- a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a) del d.lgs. 81/2008;
- c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

Il contenuto del documento deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei Titoli del d.lgs. 81/2008.

**Qualora si rendesse necessaria l'esecuzione di lavori** che ricadano nel campo di applicazione del d.lgs. 81/2008, prima del loro avvio, la FIJLKAM dovrà predisporre il relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento che l'Esecutore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni ai sensi dell'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità con quanto disposto dall'allegato XV dello stesso decreto; il PSC dovrà essere corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza.

L'obbligo di osservanza del PSC è esteso altresì:



- a)** alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione del PSC;
- b)** alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del d.lgs. n. 81 del 2008, l'Esecutore è obbligato:

- a)** ad osservare le misure generali di tutela previste dal d.lgs. n. 81 del 2008 nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;
- b)** a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del d.lgs. n. 81 del 2008 e degli allegati allo stesso decreto;
- c)** a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza degli interventi affidati;
- d)** ad osservare le disposizioni delle norme nazionali e locali in materia di sicurezza ed igiene per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'Esecutore deve presentare, solo nel caso di esecuzione di lavori che ricadano nel campo di applicazione del d.lgs, 81/2008, al Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione il POS e potrà proporre una o più proposte motivate di modifica o di integrazione del PSC, nei seguenti casi:

- a)** per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
- b)** per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

### **Articolo 19 – Avvio dell'esecuzione del contratto**

Il Direttore dell'esecuzione, previa disposizione del RUP con conseguente convocazione formale dell'Esecutore, provvede all'avvio dell'esecuzione del contratto entro 15 giorni dalla data di registrazione del contratto presso la Corte dei conti (non oltre 15 giorni dalla data di approvazione del contratto quando non è richiesta la registrazione presso la Corte dei conti).

Prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto il RUP accerta l'avvenuto adempimento degli obblighi amministrativi e tecnici richiesti e ne comunica l'esito al Direttore dell'esecuzione.

Nella data di convocazione delle parti, previo preavviso, il Direttore dell'esecuzione dovrà predisporre, in contraddittorio, il verbale di avvio dell'esecuzione con la registrazione delle attività e controlli eseguiti.

È facoltà della Federazione FIJLKAM procedere, dopo la conseguita efficacia dell'aggiudicazione, in via d'urgenza, alla consegna degli interventi da eseguire, ai sensi dell'articolo 32, comma 8 del d.lgs. 50/2016; in questi casi il Direttore dell'esecuzione dispone i necessari adempimenti, su autorizzazione del RUP e indicano espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.

Le disposizioni sull'avvio dell'esecuzione anche in via d'urgenza si applicano anche alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilità di immobili; in tal caso si provvede ogni volta **alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo** anche ai fini del computo dei termini per l'esecuzione, se non diversamente determinati.

Qualora l'Esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal Direttore dell'esecuzione per l'avvio dell'esecuzione, la Federazione FIJLKAM **ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione**, oppure, di fissare una nuova data per l'avvio dell'esecuzione, ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione.

### **Articolo 20 – Cartello e segnaletica di cantiere**

L'Esecutore deve predisporre ed esporre in sito almeno un cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla normativa vigente in materia di cantieri di lavori e forniture.

Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all'eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità ai modelli richiesti dalle norme nazionali e locali.

L'Esecutore è altresì obbligato a **predisporre e installare tutta la segnaletica resa obbligatoria dalla normativa vigente in materia di sicurezza** e necessaria allo svolgimento delle attività di cantiere.

### **Articolo 21 – Sospensioni ordinate dal Direttore dell'esecuzione**

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali, previste dall'articolo 107 del d.lgs. 50/2016, che impediscono in via temporanea che gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria procedano in conformità con le previsioni contrattuali, il Direttore dell'esecuzione d'ufficio o su segnalazione dell'Esecutore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'Esecutore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a)** l'indicazione dello stato di avanzamento degli interventi di manutenzione;
- b)** l'adeguata motivazione a cura del Direttore dell'esecuzione;
- c)** l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

L'eventuale sospensione parziale degli interventi determina, altresì, il **differimento dei termini contrattuali** pari ad un numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare degli interventi non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l'importo totale degli interventi previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma.

Il verbale di sospensione, **controfirmato dall'Esecutore**, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Federazione FIJLKAM.

### **Articolo 22 – Certificato di ultimazione degli interventi di manutenzione**

Al termine degli interventi di manutenzione e in seguito a comunicazione dell'Esecutore, il Direttore dell'esecuzione redige tempestivamente, ai sensi dell'articolo 12 del d.M. 49/2018, il certificato di ultimazione degli interventi di manutenzione. In ogni caso, alla data di scadenza del termine fissato dal contratto, il Direttore dell'esecuzione redige, comunque, in contraddittorio con l'Esecutore, un **verbale di constatazione sullo stato degli interventi di manutenzione** anche ai fini dell'applicazione delle penali previste dal contratto per la ritardata esecuzione.

Il **certificato di ultimazione degli interventi di manutenzione** può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a trenta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità accertate da parte del Direttore dell'esecuzione. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto effettivo completamento delle lavorazioni di piccola entità.

### **Articolo 23 – Anticipazione del prezzo**

Ai sensi dell'articolo 35, comma 18 del d.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 91, comma 2, decreto legge n. 18 del 2020, convertito dalla legge n. 27 del 2020, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'Esecutore **entro quindici giorni** dall'effettivo inizio della prestazione. L'erogazione dell'anticipazione, consentita anche nel caso di consegna in via d'urgenza, ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del d.lgs. 50/2016, è subordinata alla **costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa** di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario

al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia deve essere rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività.

La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene **gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione**, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione.

**Nel caso disciplinato dal presente capitolato speciale, l'anticipazione viene erogata annualmente e applicata solo sull'importo del canone per quell'anno.**

L'Esecutore **decade dall'anticipazione**, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, rispetto ai tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

#### **Articolo 24 – Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'articolo 103 del d.lgs. 50/2016 l'Esecutore, per la sottoscrizione del contratto, deve costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del d.lgs. 50/2016, **pari al 10 per cento** dell'importo contrattuale.

La polizza è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del **risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento** delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle **somme pagate in più all'Esecutore rispetto** alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Esecutore.

La garanzia **cessa** di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. La Federazione FIJLKAM può richiedere al soggetto Esecutore la

reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore.

La Federazione FIJLKAM ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il lavoro.

**La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento** e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della Federazione FIJLKAM, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del d.lgs. 50/2016.

La garanzia definitiva deve prevedere **espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione** del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Federazione FIJLKAM.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, **nel limite massimo dell'80 per cento** dell'iniziale importo garantito.

**L'ammontare residuo** della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità.

**Lo svincolo è automatico**, senza necessità di nulla osta del committente.

**Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga.**

### **Articolo 25 – Garanzia per distruzione totale o parziale delle opere**

L'Esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della **distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti**, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Tale polizza dovrà prevedere la copertura anche dei rischi derivanti dalle condizioni peculiari dell'appalto, quali quelli connessi al trasporto di materiale e giacenza presso strutture esterne alle aree di cantiere.

Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza deve assicurare la stazione appaltante **contro la responsabilità civile per danni causati a terzi** nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

### **Articolo 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari**

Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, l'Esecutore titolare dell'appalto, nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Federazione FIJLKAM gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi

presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti.

L'obbligo di comunicazione è esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle predette comunicazioni la Federazione FIJLKAM sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per l'applicazione degli interessi e per la richiesta di risoluzione di cui all'articolo 108 del d.lgs. 50/2016.

La tracciabilità dei flussi finanziari interessa tutti i movimenti finanziari dell'intervento relativi a:

- a)** pagamenti a favore dell'Esecutore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono gli interventi di manutenzione, forniscono beni o prestano servizi, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico in quanto idoneo ai fini della tracciabilità;
- b)** pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati;
- c)** pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'intervento.

I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli ammessi alla lettera a) dell'elenco precedente, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi alle precedenti lettere a), b) e c) fermo restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa.



Ogni pagamento effettuato deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG relativo all'intervento in oggetto.

Ferme restando le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 6 della legge n. 136 del 2010, sono comunque applicabili:

- a) la violazione delle prescrizioni relative al pagamento dei subappaltatori, subcontraenti e subfornitori costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;
- b) la violazione delle prescrizioni relative all'utilizzo di conti correnti dedicati, se reiterata per più di una volta, costituisce causa di risoluzione del contratto.

Qualora la Federazione FIJLKAM avesse notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, potrà procedere all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.

#### **Articolo 27 – Conformità normativa delle garanzie e polizze assicurative**

Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, ora Ministro delle Imprese e del Made in Italy, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

#### **Articolo 28 – Riduzione delle garanzie**

Ai sensi dell'articolo 93, comma 7, come richiamato dall'articolo 103, comma 1, settimo periodo, del d.lgs. 50/2016, l'importo della garanzia definitiva è ridotto:

**a) del 50%** (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9001:2008 oppure ISO 9001:2015. La certificazione deve essere stata emessa per il settore IAF28 e per le categorie di pertinenza, attestata dalla SOA o rilasciata da un organismo accreditato da ACCREDIA o da altro organismo estero che abbia ottenuto il mutuo riconoscimento dallo IAF (International Accreditation Forum);

**b) del 30%** (trenta per cento) per i concorrenti in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, oppure **del 20%** (venti per cento) per i concorrenti in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

**c) del 15%** (quindici per cento) per i concorrenti che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Le riduzioni indicate sono tra loro cumulabili, ad eccezione della riduzione di cui alla lettera a) che è cumulabile solo in relazione ad una delle due fattispecie alternative ivi previste.

Le riduzioni sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti:

**a) di tipo orizzontale**, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

**b) di tipo verticale**, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni;

il beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

In caso di avvalimento del sistema di qualità ai sensi dell'articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare delle riduzioni indicate il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento. L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito.

### **Articolo 29 – Certificato di ultimazione dei lavori**

Al termine dei lavori e in seguito a comunicazione dell'Esecutore, il Direttore dei lavori redige tempestivamente, ai sensi dell'articolo 12 del d.M. 49/2018, il certificato di ultimazione dei lavori. In ogni caso, alla data di scadenza del contratto, il Direttore dei lavori redige, comunque, in contraddittorio con l'Esecutore, un **verbale di constatazione sullo stato dei lavori** anche ai fini dell'applicazione delle penali previste dal contratto per la ritardata esecuzione.

Se previsto nel bando di gara, il **certificato di ultimazione dei lavori** può prevedere l'assegnazione di un termine perentorio non superiore a sessanta giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità accertate da parte del Direttore dei lavori. Il mancato rispetto di questo termine comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione e la necessità di redazione di un nuovo certificato che accerti l'avvenuto effettivo completamento delle lavorazioni di piccola entità accertate.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro non oltre sei mesi dall'ultimazione dei lavori come previsto dall'articolo 102, comma 3 del d.lgs. 50/2016.

### **Articolo 30 – Oneri e obblighi dell'Esecutore**

Oltre agli oneri prescritti dal presente capitolato nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Esecutore gli oneri e gli obblighi riportati, a titolo indicativo e non esaustivo, di seguito:

- a)** la conformità nell'esecuzione del progetto di manutenzione e rispetto agli ordini impartiti per quanto di competenza dal Direttore dell'esecuzione in applicazione delle pattuizioni contrattuali, in modo che gli interventi eseguiti risultino a tutti gli effetti collaudabili, in totale coerenza con il progetto di manutenzione;
- b)** l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Federazione FIJLKAM, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Esecutore a termini di contratto;
- c)** l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dal Direttore dell'esecuzione sui manufatti impiegati o da impiegarsi negli interventi di manutenzione, compresa la confezione dei campioni che siano ordinati dallo stesso Direttore dell'esecuzione su tutti i materiali e le forniture, nonché prove di tenuta per le tubazioni, apparati e singole parti;
- d)** le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli del progetto posto a base di gara o previsti dal capitolato tecnico;
- e)** il mantenimento, fino all'emissione del certificato di verifica di conformità, della funzionalità di linee ed apparati oggetto degli interventi di manutenzione, compresa la loro conservazione;
- f)** il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione, comunque all'interno delle aree di lavoro, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Federazione FIJLKAM e per i quali competono a termini di contratto all'Esecutore le assistenze all'installazione; i danni che per cause dipendenti dall'Esecutore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Esecutore;
- g)** la pulizia delle aree di lavoro e delle vie di transito e di accesso alle stesse, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto;
- h)** le spese, i contributi, i diritti, le forniture, i lavori e le prestazioni occorrenti per gli eventuali allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, che si dovessero rendere necessari per l'esecuzione degli interventi di manutenzione,

nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti lavori; l'Esecutore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti lavori alle altre ditte che eseguono forniture o interventi per conto della Federazione FIJLKAM, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

**i)** l'esecuzione di campioni di lavorazioni o materiali richiesti dal Direttore dell'esecuzione prima della realizzazione o installazione compresa la fornitura di schede tecniche specifiche;

**j)** la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, eventuali fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza;

**k)** la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per prove e controlli degli interventi di manutenzione tenendo a disposizione del Direttore dell'esecuzione gli elaborati grafici e le specifiche tecniche per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

**l)** l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dell'esecuzione alla ripresa degli interventi di manutenzione; nel caso di sospensione degli interventi deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa ai lavori eseguiti, restando a carico dell'Esecutore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

**m)** l'adozione, durante l'esecuzione di tutte le lavorazioni, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette agli interventi stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nel Piano di sicurezza e coordinamento e nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia

responsabilità, in caso di infortuni, a carico dell'Esecutore, restandone sollevati la Federazione FIJLKAM, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei interventi;

**n)** la pulizia, prima del termine delle lavorazioni giornaliere delle aree di lavoro utilizzate;

**o)** il divieto di autorizzare terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni dei lavori oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Federazione FIJLKAM;

**q)** l'ottemperanza alle prescrizioni previste dall'articolo 34 del d.lgs. 50/2016 e dalla normativa vigente in materia di salvaguardia dall'inquinamento acustico, da polveri di lavorazioni e altri elementi inquinanti;

**r)** il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal certificato di verifica di conformità.

L'Esecutore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione degli interventi di manutenzione, presso tutti i soggetti diversi dalla Federazione FIJLKAM (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione agli interventi in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente agli interventi, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione degli interventi di manutenzione.

In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, gli interventi di ripristino o rifacimento sono eseguiti dall'Esecutore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell'utile.

L'Esecutore è altresì obbligato:

**a)** ad intervenire alle eventuali misurazioni, che saranno eseguite alla presenza di due testimoni in caso di assenza non motivata;

**b)** a firmare i documenti contabili di sua competenza;

c) a consegnare al Direttore dell'esecuzione le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali interventi previsti.

### **Articolo 31 – Applicazione dei contratti collettivi**

L'Esecutore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia di contratti collettivi, nonché ulteriori norme eventualmente entrate in vigore nel corso degli interventi, e in particolare:

- a) nell'esecuzione degli interventi che formano oggetto del presente appalto, l'Esecutore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono gli interventi;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'Esecutore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) l'Esecutore è responsabile, in rapporto alla Federazione FIJLKAM, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Esecutore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Federazione FIJLKAM;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11 del d.lgs. 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Esecutore o dei subappaltatori, **la Federazione FIJLKAM potrà pagare**

**direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate**, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo.

In ogni momento il Direttore dell'esecuzione e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'Esecutore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Esecutore o del sub-Esecutore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010 (normativa antimafia), l'Esecutore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'Esecutore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Esecutore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi indicati in materia di riconoscimento comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.



### **Articolo 32 – Definizione delle controversie**

Ove non si proceda alla transazione in merito ad eventuali contestazioni e mancati adempimenti le eventuali controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno devolute al Tribunale ordinario competente presso il Foro di Roma.

La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

### **Articolo 33 – Osservanza delle leggi e dei documenti contrattuali**

Costituisce parte integrante del presente capitolato l'offerta presentata dall'Esecutore.

Salvo quanto previsto dal presente capitolato, dal capitolato tecnico e dal contratto, l'esecuzione dell'opera in oggetto è disciplinata da tutte le disposizioni vigenti in materia.

Le parti si impegnano comunque all'osservanza:

- a)** delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione degli interventi;
- b)** delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione, Provincia e Comune in cui si esegue l'appalto;
- c)** delle norme tecniche e decreti di applicazione;
- d)** delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni ed incendi;
- e)** di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata dal presente capitolato (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche norme europee espressamente adottate);
- f)** Prezzario Regionale in vigore alla data di presentazione dell'offerta.

### **Articolo 34 - Disciplina antimafia**

Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l'Esecutore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del

citato decreto legislativo, in materia antimafia e con esplicito riferimento agli adempimenti previsti.

In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l'esecuzione.

**Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la dichiarazione**, sottoscritta e rilasciata dallo stesso Esecutore, circa l'insussistenza delle situazioni ostative ivi previste.

#### **Articolo 35 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del d.lgs. n. 101/2018, la Federazione FIJLKAM, quale titolare del trattamento dei dati forniti nell'ambito della presente procedura, conferma che tali dati verranno utilizzati esclusivamente ai fini della presente gara, trattati con sistemi elettronici e manuali, e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza.

#### **Articolo 36 - Clausole di riservatezza**

L'Esecutore, con la partecipazione alla gara, ha dichiarato di conoscere i termini e le clausole di riservatezza richieste per lo svolgimento dell'incarico oggetto dell'affidamento che, a tal fine, si impegna ad osservare durante tutto il periodo di esecuzione delle funzioni affidate.

Le clausole indicate costituiscono parte integrante del presente Capitolato prestazionale, del capitolato tecnico e del successivo contratto di incarico.

Il soggetto Esecutore dei lavori **si impegna, pertanto, a mantenere riservati i dati e le informazioni** di cui venga in possesso, non divulgarli in alcun modo e non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dei lavori. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio nonché le idee, le metodologie. L'Esecutore s'impegna a far sì che nel

trattare dati, informazioni e conoscenze della Federazione FIJLKAM, di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte, se non per esigenze operative, strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. **Il soggetto Esecutore dei lavori sarà responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.** In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Federazione FIJLKAM si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

#### **Articolo 37 – Personale Impiegato**

L'Esecutore dichiara, inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice etico adottato da FIJLKAM in data 16 febbraio 2022 e reperibile sul sito istituzionale, nella sezione "Carte Federali" (<https://www.fijklkam.it/la-federazione/carte-federali.html>) e si impegna ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto.

#### **Articolo 38 - Stipula del contratto ed oneri contrattuali**

Il contratto sarà formalizzato e gestito dalla Federazione FIJLKAM.

Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico dell'Esecutore senza alcuna possibilità di rivalsa. Tali oneri sono costituiti da: marche da bollo per la stesura del contratto, diritti di segreteria, imposta di registro a norma di legge e qualsiasi altra imposta e tassa secondo le leggi vigenti.

#### **Articolo 39 – Revisione e adeguamento prezzi**

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a) del d.l. 4/2022 convertito dalla legge 25/2022 e applicabile fino al 31 dicembre 2023 il presente appalto è soggetto **all'applicazione obbligatoria della revisione prezzi** in conformità alle clausole

previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.lgs. 50/2016 e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo dello stesso comma 1.

In applicazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 5 del d.l. 4/2022 convertito dalla legge 25/2022 sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Come previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b) del d.l. 4/2022 convertito dalla legge 25/2022, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016, le variazioni del prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di cui all'articolo 29, comma 2 del d.l. 4/2022 convertito dalla legge 25/2022, in materia di variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80% di detta eccedenza nel limite previsto, dall'articolo 29 comma 7, del d.l. 4/2022 convertito dalla legge 25/2022, delle somme accantonate per imprevisti, dalle somme derivanti dai ribassi d'asta nonché dalle somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti aggiudicatori e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi. Tale compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al richiamato decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

A pena di decadenza, l'esecutore presenterà alla stazione appaltante l'istanza di compensazione, entro sessanta giorni, dall'aggiornamento dei prezziari di cui al comma 2 dell'art. 26 del d.l. n. 50/2022 convertito dalla legge 91/2022, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini contrattuali come definiti dal relativo cronoprogramma.

Il Direttore dei lavori della stazione appaltante verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dall'esecutore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato all'esecutore rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.

Il direttore dei lavori verifica, altresì, che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 6 del d.l. 4/2022 convertito dalla legge 25/2022 la **compensazione non è soggetta al ribasso d'asta.**

Per quanto riguarda l'adeguamento prezzi la normativa vigente è costituita dall'articolo 26 del DL 50/2022 convertito dalla legge 91/2022 come modificato dall'articolo 1, comma 458 della legge 197/2022 (legge bilancio).